

Circolare 2011/3

Riserve tecniche – riassicurazione

Riserve tecniche nella riassicurazione

Riferimento: Circ. FINMA 11/3 «Riserve tecniche – riassicurazione»
 Data: 30 giugno 2011
 Entrata in vigore: 1° settembre 2011
 Ultima modifica: 3 dicembre 2015 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
 LSA art. 4 cpv. 2 lett. d, 16, 22, 24, 25, 26, 46
 OS art. 41 e segg., 54

Destinatari																								
LBCR	LSA	LisFI			LinFI		LICol	LRD	Altri															
Banche		Gestori patrimoniali	Trustee	Gestori di patrimoni collettivi	Direzioni dei fondi	Società di intermed. mobiliare che tengono conti	Società di intermed. mobiliare che non tengono conti	Gestori di patrimoni di previdenza	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertorio di dati sulle negoz.	Sistemi di pagamenti	Partecipanti	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
	X																							

I. Scopo	nm.	1-3
II. Campo di applicazione	nm.	4-6
III. Determinazione delle riserve tecniche	nm.	7-37
A. Valore degli impegni assicurativi conforme al mercato	nm.	27-33
B. Riserve tecniche statutarie	nm.	34-37
IV. Controlli e processi	nm.	38-40
V. <i>Abrogato</i>	nm.	41-42

I. Scopo

La presente circolare disciplina la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche per quanto concerne l'attività di riassicurazione in virtù dell'art. 16 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). 1

Essa definisce i requisiti minimi per la determinazione delle riserve tecniche, in particolare per quanto riguarda il genere e il volume (art. 54 cpv. 4 dell'Ordinanza sulla sorveglianza [OS; RS 961.011]). 2

Essa disciplina la determinazione delle riserve tecniche sia secondo una prospettiva conforme al mercato sia secondo una prospettiva statutaria. I requisiti per la determinazione del valore degli impegni assicurativi conforme al mercato si applicano al Test svizzero di solvibilità. 3*

II. Campo di applicazione

La presente circolare si applica a tutte le imprese e le *captive* svizzere di riassicurazione per la riassicurazione assunta e ceduta e a tutte le imprese svizzere di assicurazione diretta per le operazioni assunte in riassicurazione e retrocesse. 4

Abrogato 5*

La circolare si applica alle pretese e agli impegni derivanti da tutti i contratti di riassicurazione. 6

III. Determinazione delle riserve tecniche

L'impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l'insieme delle sue attività (art. 16 cpv. 1 LSA). 7

Secondo una prospettiva statutaria, le riserve tecniche comprendono le riserve tecniche necessarie e le riserve di compensazione. 8*

Secondo una prospettiva conforme al mercato, le riserve tecniche sono composte dal migliore valore di stima (*best estimate*) degli impegni assicurativi secondo l'Allegato 3 OS e dall'importo minimo secondo l'art. 41 cpv. 3 OS. Esse corrispondono al valore degli impegni assicurativi conforme al mercato. 9*

L'attuario responsabile assicura che siano costituite riserve tecniche sufficienti (art. 24 cpv. 1 lett. c LSA). 10

Per la determinazione delle riserve tecniche devono essere utilizzate informazioni attuali, in particolare dati aggiornati.	11
Le riserve tecniche devono essere determinate prima e dopo la retrocessione.	12
Il portafoglio complessivo deve essere suddiviso in sottoportafogli appropriati.	13
La suddivisione del portafoglio deve essere giustificata dall'attuario responsabile, in particolare in caso di modifiche a suddivisioni già esistenti.	14
Per ogni sottoportafoglio devono essere indicati e chiaramente presentati in parallelo almeno gli elementi seguenti:	15
<ul style="list-style-type: none">• per la riassicurazione danni e vita: il migliore valore di stima degli impegni assicurativi, presentando separatamente il valore stimato degli impegni derivanti da eventuali opzioni e garanzie;	16*
<ul style="list-style-type: none">• per la riassicurazione danni e vita: le riserve tecniche necessarie statutarie;	17
<ul style="list-style-type: none">• per la riassicurazione danni e vita: le riserve tecniche statutarie.	18
Le riserve tecniche statutarie possono essere presentate sul portafoglio complessivo, se, dal punto di vista dell'attuario responsabile, la ripartizione delle riserve di compensazione in sottoportafogli non è appropriata.	19
Il valore degli impegni assicurativi conforme al mercato per la riassicurazione danni e vita deve essere presentato per portafoglio globale.	20*
Almeno una volta all'anno, alla data di chiusura del bilancio, devono essere calcolate le riserve tecniche di tutti i sottoportafogli, sulla base di ipotesi aggiornate. La scelta di un'altra data di riferimento deve essere motivata.	21
I modelli, i metodi e le ipotesi impiegati per il calcolo del migliore valore di stima degli impegni assicurativi e delle riserve tecniche necessarie statutarie devono tenere conto della complessità dell'attività, dei rischi assunti e delle specificità contrattuali.	22*
I modelli, i metodi e le ipotesi impiegati per il calcolo del migliore valore di stima degli impegni assicurativi e delle riserve tecniche necessarie statutarie devono essere motivati e documentati. Essi devono figurare nel piano d'esercizio in modo trasparente e comprensibile a livello di principi (art. 4 cpv. 2 lett. d LSA).	23*
Modifiche significative a tali principi concernenti i modelli, i metodi e le ipotesi per il calcolo del migliore valore di stima degli impegni assicurativi e delle riserve tecniche necessarie statutarie sono considerate modifiche del piano d'esercizio. Esse devono essere comunicate alla FINMA (art. 5 cpv. 2 LSA).	24*

I motivi, i metodi e i principi per la costituzione e lo scioglimento delle riserve di compensazione devono figurare nel piano d'esercizio (art. 4 cpv. 2 lett. d LSA). 25

Modifiche significative dei metodi e dei principi per la costituzione e lo scioglimento delle riserve di compensazione sono considerate modifiche del piano d'esercizio. Esse devono essere comunicate alla FINMA (art. 5 cpv. 2 LSA). 26

A. Valore degli impegni assicurativi conforme al mercato

Il migliore valore di stima degli impegni assicurativi al giorno di riferimento si basa su una stima dei pagamenti in entrata e in uscita successivi a tale data risultanti dalle coperture riassicurative in essere o esistite al giorno di riferimento. 27*

Il migliore valore di stima degli impegni assicurativi è stimato in modo fedele alla attese. In altri termini il valore di stima non è né troppo prudente né troppo azzardato ed in particolare non contiene margini di sicurezza di nessun tipo. 28*

Devono essere presi in considerazione tutti i pagamenti in relazione ai rischi assicurati, in particolare le partecipazioni alle eccedenze garantite. La stima deve fondarsi su un comportamento realistico in materia di storno e di esercizio delle opzioni (sia da parte delle imprese di assicurazione diretta, sia da parte dei clienti di queste ultime). 29

Nella determinazione del migliore valore di stima degli impegni assicurativi occorre prendere in considerazione le rispettive dipendenze dal mercato finanziario. Il parametro di riferimento è il comportamento finanziariamente razionale di tutte le parti: divergenze da quest'ultimo devono essere motivate e documentate tramite i relativi giustificativi. 30*

Per lo sconto dei pagamenti in uscita non può essere utilizzata alcuna curva di rendimento che determini un livello di riserve inferiore a quello che risulterebbe dall'impiego della curva di rendimento senza rischio (secondo la Circolare FINMA 2017/3 «SST»). I pagamenti in entrata sono generalmente soggetti a un rischio e devono essere corrispondentemente valutati. 31

Il migliore valore di stima degli impegni assicurativi corrisponde all'aggregazione dei valori attuali dei pagamenti in entrata e in uscita. 32*

I flussi di pagamenti devono figurare per la loro intera durata attesa ed essere suddivisi tra pagamenti in entrata e pagamenti in uscita. 33

B. Riserve tecniche statutarie

Per la valutazione delle riserve tecniche necessarie statutarie devono essere applicate per analogia le disposizioni delle circolari FINMA 2008/42 «Riserve tecniche – assicurazione danni» e 2008/43 «Riserve tecniche – assicurazione vita». In particolare, ad eccezione 34*

delle riserve tecniche per rendite, le riserve tecniche necessarie nella riassicurazione danni non devono essere scontate.

Nell'attività di riassicurazione proporzionale, non è concesso riprendere le riserve dell'impresa cedente senza un'accurata verifica della loro adeguatezza. 35

Nell'attività di riassicurazione non proporzionale le riserve tecniche necessarie devono essere calcolate dal riassicuratore. 36

Le riserve di compensazione possono essere costituite per tenere conto delle incertezze insite nella determinazione delle riserve necessarie (per esempio rischio di sicurezza o rischio di parametro) così come delle fluttuazioni aleatorie inerenti al verificarsi di sinistri (rischio di fluttuazione in senso stretto). 37

IV. Controlli e processi

L'attuario responsabile verifica che le riserve tecniche siano sufficienti e documenta il risultato della sua analisi. 38

L'impresa di assicurazione stabilisce i processi applicabili in materia di sinistri e riserve e definisce un'organizzazione adeguata. 39

L'impresa di assicurazione garantisce la qualità delle valutazioni dei sinistri. 40

V. Abrogato

Abrogato 41*-42*

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 3 dicembre 2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

nm. modificati	3, 8, 9, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 34
nm. abrogati	5, 41, 42
ulteriore modifica	titolo prima del nm. 27